

Francesca Di Lorenzo

DIRITTI UMANI E LIBERTA' DI ESPRESSIONE. LA PRIORITA' DEL PRINCIPIO DELLA INVIOLABILITA' DELLA "DIGNITA' UMANA" NELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI E LE SUE IMPLICAZIONI PER UNA POSSIBILE "REGOLAZIONE" DELLA LIBERTA' DI PAROLA

Nei nuovi scenari internazionali fortemente segnati, da un lato, dopo l'attacco dell'11 settembre alle due Torri, dalla lotta al terrorismo e, dall'altro, dalle censure e dai divieti di governi oppressivi nei confronti di ogni dissenso politico, comunque espresso, anche via web, ritornano a fronteggiarsi, sia nei dibattiti pubblici internazionali sia nella riflessione politica e filosofica, modelli libertari e modelli critici del diritto alla libertà di espressione.

La centralità di un tale tema nel dibattito attuale è ben testimoniata dalla voce del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite che nel luglio scorso ha espresso la viva preoccupazione che la lotta al terrorismo diventi una scusa per bloccare la libertà di parola o che la diffamazione sia usata come strumento giuridico per reprimere discorsi politici, identificando nelle crescenti censure esercitate sui siti web in paesi come la Cina e l'India la nuova frontiera della minaccia sempre incombente sulla libertà di espressione. Perciò ha proclamato che "l'accesso a Internet è un diritto umano".

Quel che così è stato posto sul tappeto è il difficile problema del limite che separa un illegittimo soffocamento di discorsi dissonanti dalla possibile legittima regolazione della libertà di parola, come quella che viene reclamata ad es. contro il terrorismo o anche contro il diffondersi di discorsi razzisti e negazionisti.

I conflitti in gioco nei dibattiti in corso su tale questione, che vedono contrapporsi tradizioni diverse come quella americana e quella europea, sembrano immediatamente riconducibili ad un pluralismo di valori tra loro *prima facie* incommensurabili. Valori come quello della libertà, dell'autonomia della persona, della tolleranza e della verità vengono reclamati da chi paventa i rischi per essi di una restrizione della libertà di parola. Al fondamentale valore dell'eguale rispetto per la dignità di ogni essere umano si appella dall'altro lato chi reclama la necessità di una regolamentazione della libertà di espressione contro le ingiurie del razzismo, dei fondamentalismi di vario genere e del sessismo che espressamente disconoscono il pari valore di ogni essere umano.

Seppur di fronte ad un tale conflitto tra valori diversi si potrebbe facilmente pensare che il suo esito in definitiva debba essere affidato alle preferenze soggettive nei confronti di tali diversi valori in causa, a noi pare però che l'importanza della questione esiga una più approfondita riflessione che noi riteniamo non possa prescindere da un confronto con le risposte che a tale questione possiamo trovare già nella *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani* (<http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/language.aspx?langid=itn>) approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948.

Quel cui essa a noi pare innanzitutto volerci richiamare è l'imprescindibilità di una connessione e ancor più collaborazione tra i vari valori che sottendono i vari diritti.

Libertà ed eguaglianza in dignità e nei diritti di tutti gli esseri umani vi sono immediatamente entrambi stabiliti già dall'art. 1, ove l'orrore dei recenti trascorsi totalitari della storia mondiale, le atrocità inenarrabili dei campi di sterminio nazisti e fascisti, i massacri della seconda guerra mondiale sembrano levare la loro voce reclamando riparazione attraverso il riconoscimento della pari dignità di ogni essere umano e dei suoi diritti "uguali ed inalienabili" come "fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo".

Espressamente la *Dichiarazione* prende avvio dalla *considerazione* "che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità", rilevando "che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godono della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo."

I diversi valori fondativi della tradizione liberale e democratica, dell'eguaglianza, della libertà e della dignità di tutti gli esseri umani senza distinzione "di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione" vengono così a proporsi insieme come base e sorgente degli altri diritti umani in cui la *Dichiarazione* li viene implementando: dal diritto alla vita e alla sicurezza, al diritto a non "essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti" al diritto ad un'eguale tutela contro ogni discriminazione ...come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione dell'art. 7., al diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione (art. 18) e al diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere sancito dall'art. 19.

E' chiara, già nell'ordine in cui si concatenano i vari diritti enunciati, l'importanza della loro connessione, che ci dice chiaramente che solo un loro godimento congiunto – secondo gli intenti della *Dichiarazione* - può costituire la condizione per la dignità e il pieno sviluppo della persona umana.

E' difficile non concordare ove continuamente ci è dato constatare come in condizioni di pericolo per la vita e la sicurezza, di degrado morale e di violenza, di discriminazione e di esclusione viene meno lo spazio per la dignità umana e per il godimento della libertà.

Ma se per tal via, anche grazie alla forza normativa dei vari articoli, ed esplicitandone l'interconnessione reciproca, la *Dichiarazione* sembra volerci impegnare nella promozione e nel riconoscimento dei diversi diritti a tutti gli esseri umani, più specificatamente e direttamente il comma 2 dell'art. 29 stabilisce la priorità del pari rispetto dei diritti e delle libertà degli altri.

Volendo espressamente escludere che possano darsi limitazioni all'esercizio dei diritti e al godimento delle libertà che non siano quelle stabilite dalla legge, il comma identifica l'unico scopo legittimo di tali limitazioni in quello di "assicurare il riconoscimento ed il rispetto dei diritti e delle libertà altrui e di soddisfare alle giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica".

La *Dichiarazione* assegna così di fatto una priorità all'istanza di stampo kantiano di un esercizio condiviso dei diritti e delle libertà escludendo che un tale godimento possa essere legittimo ove precluda il riconoscimento e il rispetto per i diritti e le libertà degli altri. Vi viene cioè sostenuto, in una prospettiva di universalismo egualitario, che il pari rispetto dei diritti e della libertà degli altri esseri umani è *conditio sine qua* non per il godimento dei propri diritti. E vi viene previsto nei casi di incompatibilità tra l'esercizio di

un diritto e il rispetto della pari dignità di ogni altro essere umano che la legge possa stabilire “limitazioni” all'esercizio dei diritti.

Non può essere dubbio che una tale priorità sia anche vincolante per il diritto alla libertà di espressione sancito nell' art. 19, anch'esso quindi regolabile e limitabile in caso di conflitto con il diritto al pari rispetto di ogni essere umano.

Un tale richiamo a possibili restrizioni della libertà di espressione allo scopo di salvaguardare la dignità degli altri riecheggia con chiarezza anche nella *Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/0D3304D1-F396-414A-A6C197B316F9753A/0/ITA_CONV.pdf), firmata a Roma il 4 novembre 1950, che sancisce insieme sia il diritto di ogni persona alla libertà d'espressione, includendovi “la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera”, sia che “L'esercizio di queste libertà ... comporta doveri e responsabilità”.

La *Convenzione* non solo precisa che un tale diritto non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione”, ma altresì prevede la possibilità che la legge lo sottoponga a “condizioni, restrizioni o sanzioni” ove necessarie “per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario” (testo emendato a Strasburgo l'11 maggio 1994, entrato in vigore il 01 novembre 1998). Anche qui vi è chiaro il riconoscimento della priorità, in caso di conflitto, oltre che di valori come quello della sicurezza nazionale, della difesa dell'ordine ecc., anche della protezione della morale e della reputazione e dei diritti altrui.

Anche nella *Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* si ammetterebbe in definitiva che il discorso possa essere regolato quando interferisce con i diritti e le libertà degli altri.

Vi è chiaro che la libertà di parola non è la libertà di dire qualunque cosa ci piaccia dire ma qualunque cosa ci piaccia dire che rispetti sia il diritto legittimo degli altri alla libertà di espressione sia, più generalmente, i diritti legittimi degli altri.

Ma che la indicazione della necessità di una regolamentazione o limitazione della libertà di espressione non discenda, innanzitutto nella Dichiarazione, da un disconoscimento dell'importanza e della centralità di un tale diritto è ben evidente non solo dal fatto che tale necessità è prevista per tutti i diritti e le libertà degli esseri umani ma altresì più direttamente dal Preambolo della Dichiarazione ove la libertà di espressione viene indicata, insieme alla libertà di credo e alla libertà dal timore e dal bisogno, come la libertà il cui godimento in primo luogo caratterizza “il mondo a cui l'uomo maggiormente aspira”.

La connessione che vi è stabilita, infatti, tra il godimento di un tale diritto e la possibile realizzazione del mondo cui aspiriamo, dando forza normativa a tale diritto, ci suggerisce che tramite esso sia possibile raggiungere il nostro pieno potenziale in quanto esseri umani. Ci richiama fortemente, dopo i totalitarismi e le dittature che lo avevano negato con violenza, al fatto che nella capacità di parlare, come Aristotele già sapeva quando definiva l'uomo come animale dotato di linguaggio (*zoon logon echon*), è possibile identificare l'essenziale dell'essere umano.

Né è nostro intento ridurre la centralità o offuscare lo speciale valore proprio dell'esercizio della libertà di parola. Ce ne danno una chiara conferma i recenti studi sperimentali di Michael Tomasello (*Le origini della comunicazione umana*, Cortina, Milano, 2009) sul ruolo che la partecipazione ad interazioni discorsive svolge nello

sviluppo della capacità degli esseri umani, già nella primissima infanzia, non solo di comprendere gli altri agenti comunicativi come agenti intenzionali e mentali dotati di scopi al pari del Sé, ma altresì di autoregolare il proprio pensiero e di riflettere su di esso.

E' facile sperimentarlo anche nella nostra vita quotidiana ove comprendendo gli altri e le loro ragioni, sviluppando la nostra capacità di immedesimazione nell'altrui punto di vista, diventiamo sempre più in grado di sviluppare e precisare meglio le nostre idee in quanto messe alla prova delle confutazioni altrui e nostre.

Non solo esprimendoci sottoponiamo le nostre idee alla valutazione degli altri, ma le mettiamo alla prova noi stessi mettendole in relazione con le altre nostre credenze. Dover sostenere le proprie idee, che è quel che siamo impegnati a fare quando le esprimiamo pubblicamente, ci impegna infatti a riflettere sulle ragioni in grado di giustificarle, dovendo essere pronti a darle.

Attraverso l'espressione non ci si limita in definitiva a manifestare pensieri preesistenti ma piuttosto almeno talvolta li creiamo e li facciamo emergere.

Né ci sfugge l'importanza del ruolo che l'esercizio del diritto alla libertà di espressione svolge per la realizzazione della giustizia e della pace nel mondo. E' un convincimento fortemente radicato nella nostra cultura democratica e che ispira le posizioni che vengono man mano espresse dal Consiglio per i diritti umani, quello del valore intrinseco del libero confronto delle opinioni, della libera manifestazione di tutti i punti di vista, in quanto capace anche attraverso la critica cui essi vengono sottoponendosi, di far scaturire posizioni teoriche e decisioni razionalmente condivisibili dalle parti interessate. E' l'idea, che già John Stuart Mill (*Sulla libertà*, Bompiani, Milano, 2000) ha espresso con chiarezza, che la verità abbia più possibilità di emergere in un contesto di discussioni aperte che non nell'ambito di un regime di censura che cerchi di eliminare preventivamente le supposte falsità.

La protezione della libertà di espressione sarebbe in definitiva ben giustificata anche dalla sua capacità, grazie al libero scambio di idee da essa promosso, di “favorire decisioni razionali idonee a salvaguardare la pacifica coesistenza delle diverse volontà individuali e dei diversi gruppi esistenti in seno alla società”.

Vi sentiamo l'eco, in definitiva, della greca *parresia*, la libertà di dire sinceramente tutto all'interlocutore anche quando si tratta di verità scomode, emblematicamente rappresentata dal dialogo socratico, nella fiducia che stimolando l'interlocutore verso il buon ragionamento e con esso eventualmente all'autocritica, egli potesse imparare a vivere bene e a governare bene.

Alla luce di queste riflessioni che partendo dal contributo che ci viene dal richiamo della *Dichiarazione* alla priorità del principio del pari rispetto sono giunte a soffermarsi sulle influenti e convincenti ragioni a favore di un'illimitata libertà di espressione, possiamo ora tentare una risposta alla questione per noi centrale sulla possibilità di tracciare un limite tra legittima regolamentazione della libertà di parola e illegittimo suo soffocamento.

Possiamo innanzitutto chiederci se le ragioni a favore della libertà di espressione possano anche militare a favore della ipotesi di estensione della sua tutela anche alle offese razziste, alle ingiurie che feriscono soggetti deboli e minoranze, ai discorsi fondamentalisti e negazionisti, agli insulti a sfondo sessuale pur in evidente conflitto coll'impegno morale, cui ci richiama, dopo Kant, anche la *Dichiarazione*, nei confronti dell'eguaglianza universale degli esseri umani e dell'eguale rispetto per la loro dignità o se invece non possa essere il diritto all'eguale rispetto della dignità di essere umano a poter esercitare quella priorità che la *Dichiarazione* in definitiva gli riconosce.

C'è da chiedersi in particolare se l'impegno per il rispetto dei pari diritti di tutti, da approfondire senza stancarsi in situazioni in cui è ancora diffusa la negazione del pari riconoscimento di individui e gruppi, non ci obblighi oggi ad una effettiva

regolamentazione della libertà di parola ove è tangibile il contributo che discorsi razzisti, sessisti e fondamentalisti continuano a dare alla quotidiana svalorizzazione simbolica dei soggetti di volta in volta feriti ed offesi e al perpetuarsi di rapporti di dominazione nella società in cui viviamo.

Possiamo comprendere le ragioni che militano a favore della regolazione dello *hate speech* guardando alla rivolta e alla rabbia esplose in Afghanistan al ritrovamento di due copie bruciate del Corano dentro la base americana di Bagram, a Nord di Kabul.

Ventinue morti, un'ala dell'edificio dell'ONU in fiamme nel Nord del paese, proteste antiamericane in molte province con slogan del tipo "Morte all'America" sono i primi esiti dell'esplosione incontrollata di rabbia del popolo afgano che ha visto nei Corani bruciati un inequivocabile e forte messaggio di disprezzo per la religione, le tradizioni e la cultura islamica da parte di chi, come gli americani, ha la pretesa di aver invaso il paese per far rispettare i diritti umani. Sono state interpretate come un vero e proprio discorso razzista, mirante ad esprimere disprezzo nei confronti della religione islamica.

Non è importante sapere quanto questo gesto sia stato compiuto con piena consapevolezza del suo significato. Il suo significato simbolico è innegabile.

Una regolazione e una sanzione dello *hate speech* in tal caso sarebbe stata richiesta dalla necessità di rispettare la dignità dei popoli islamici insieme al loro diritto alla libertà di credo religioso, ma avrebbe assolto anche alla funzione di evitare l'incontrollabile ed esplosiva rabbia degli afgani.

Ma se dovrebbe esserci consenso sul fatto che limitazioni alla libertà di espressione debbano porsi per discorsi che possano avere conseguenze catastrofiche come queste, come anche nel noto esempio del gridare al fuoco in un cinema affollato, o per discorsi coinvolti in atti di frode o di estorsione, come per diffamazione e violazioni di *copyright*, ci sono invece molte divergenze sull'opportunità di una loro estensione ai discorsi razzisti, al cosiddetto *hate speech*, ai *fighting words*, alle parole che feriscono cioè, alle tesi negazioniste oggi particolarmente al centro dell'attenzione in Europa a seguito della Direttiva del Consiglio Europeo del 19 aprile 2007).

Non c'è dubbio che il modello libertario del diritto alla libertà di espressione, da sempre predominante nella tradizione americana in virtù del *Primo Emendamento* della *Costituzione degli Stati Uniti* che espressamente vieta che possano essere promulgate leggi che limitino la libertà di parola o di stampa, abbia ragione ove vuol proporsi come consapevole reazione al possibile e reale abuso del ricorso ai limiti e alle responsabilità del parlante allo scopo di reprimere idee innovative ed eccentriche in grado di sfidare lo *status quo*.

La storia della condanna di Galileo è in tal senso esemplare. E non mancano casi in cui appellarsi alle leggi contro lo *hate speech* è servito selettivamente per perseguire minoranze e dissidenti radicali le cui idee sfidavano lo *status quo* piuttosto che i gruppi per i quali la legge era stata promulgata.

Ma esso può anche far leva sul rischio che una qualsivoglia censura possa trasformarsi in una trappola sia in quanto atta a rafforzare i sentimenti irrazionali di odio dei razzisti e dei fondamentalisti di ogni genere rendendoli così più pericolosi ed incontrollabili, sia in quanto atta a fornire un alibi per chi vuole soffocare il dissenso politico, come è successo recentemente quando il governo cinese si è richiamato al divieto vigente in Germania dei siti a favore del nazismo, per giustificare il suo ricorso alla censura contro il dissenso politico.

Ci pare, però, più in generale, di poter concordare solo in parte con l'argomento della "intermediazione psicologica" dei sostenitori del diritto alla libertà di parola illimitata, secondo il quale gli effetti degli *hate speeches* sono mediati dalla psicologia dell'ascoltatore e dipendono quindi da lui. Siamo comunque convinti che in molti casi la capacità di valutazione razionale di cui siamo dotati ci consenta o di dare le opportune risposte agli atti linguistici offensivi o di ignorarli

neutralizzandone gli effetti perlocutivi o organizzando manifestazioni, campagne e dibattiti pubblici che coinvolgano rappresentanti delle istituzioni, individui e gruppi sociali e atti sia a dimostrare che la maggioranza non condivide le posizioni razziste o sessiste espresse sia anche ad esplicitare i danni provocati da quel linguaggio.

La facile considerazione dell'inefficacia dell'arma censoria ai fini di una riduzione dei pregiudizi razzisti, e della sua probabile strumentalizzazione in quanto atta a smentire l'impegno di tolleranza di chiunque la usi, non esclude però che possano individuarsi contesti e situazioni, come quelli ad es. dell'istigazione e della provocazione pubblica diretta, in cui la regolamentazione è necessaria per prevenire effetti disastrosi, essendo più improbabile che il destinatario dello *hate speech* possa esercitare una valutazione razionale in grado di ripararne i cattivi effetti perlocutivi.

Né ci pare che le ragioni che militano contro la censura da noi prese in considerazione abbiano anche sufficiente peso contro un modello di regolamentazione della libertà di parola, quale quello dei codici del discorso (*speech codes*), che va diffondendosi anche in Italia, e da tempo ben presente nelle Università americane, che a noi pare atto a precisare e delimitare gli spazi di tolleranza condivisi in contesti istituzionali come Scuole, Università, Pubbliche Amministrazioni, Clubs etc., sulla base di una intesa tra tutti gli interessati.

Nonostante l'impegno nei confronti dell'eguaglianza universale cui ci richiama la Dichiarazione ci dà una ragione forte per non trascurare le concrete possibilità di una regolamentazione dello *hate speech* facendo però sempre i conti con i rischi ad essa connessi anche di indebolimento di quella cultura della tolleranza e dell'autonomia individuale all'interno della quale riteniamo sia solo possibile la piena realizzazione di ogni persona.

Mentre a noi pare piuttosto che un approccio al tema della libertà di espressione imperneato sul valore prioritario del riconoscimento della pari dignità di ogni essere umano ci richieda, soprattutto, una tensione costante all'attivazione di “quelle misure progressive di carattere nazionale e internazionale” atte a garantire l'universale ed effettivo rispetto dei diritti e delle libertà di tutti gli uomini cui ci richiama la *Dichiarazione*. Al di là delle inutili censure ci pare siamo piuttosto chiamati ad un costante impegno all'ideazione ed attivazione di possibilità diverse di intervento politico, identificabili in specifiche e diversificate politiche “abilitanti” atte a promuovere sempre più condizioni di pari opportunità per il pieno sviluppo delle diverse potenzialità di ognuno.

Ne è forse un buon esempio l'*Executive Order* 11246 del 1965 che proibisce alle agenzie federali di stipulare contratti con ditte non coinvolte in azioni tese ad attuare concretamente le pari opportunità nel convincimento - apertamente espresso dall'allora Presidente Lyndon Johnson nell'Università di Howard - che “la libertà non è tutto (*freedom is not enough*)” e che essa richiede condizioni che ne rendano possibile l'effettivo godimento.

Si tratta per noi di mettere prioritariamente in atto politiche specificatamente mirate a valorizzare la dignità di ogni essere umano anche attraverso pratiche formative e di gioco in grado di educare alla fiducia in sé stessi, all'intraprendenza e all'autonomia e capaci di rimuovere i molti ostacoli che negli attuali contesti sociali, familiari e formativi impediscono il libero sviluppo delle capacità di pensiero e di immaginazione di molte donne e di molti appartenenti alle minoranze etniche e religiose.